



CARBONETTI
STUDIO LEGALE

ROMA - 00197 VIA DI SAN VALENTINO, 21
MILANO - 20123 VIA E. PANZACCHI, 6

TEL. 06 808 3138 - 02 8901 5821
FAX 06 808 2713 - 02 8050 6584

TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA

USO NOTIFICA

Atto di citazione

Per: Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. (C.F. e P. Iva: 00204010243), con sede legale in Vicenza, via Btg. Framarin n. 18, in persona del Cav. Lav. Dott. Giovanni Zonin, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro - giusta procura speciale in calce al presente atto - dal prof. avv. Francesco Carbonetti (C.F.: CRBFNC41B06M082W - PEC: francescocarbonetti@ordineavvocatiroma.org), dall'avv. Fabrizio Carbonetti (C.F.: CRBFRZ69H23H501A - PEC: fabriziocarbonetti@ordineavvocatiroma.org), dall'avv. Massimo Tesei (C.F. TSEMSM71H14H501M - PEC: massimo.tesei@pec.it), nonché dall'avv. Fabio Sebastiano (C.F.: SBSFBA74D09L840K - PEC: fabio.sebastiano@ordineavvocativicenza.it), i quali eleggono domicilio presso lo Studio di quest'ultimo in Vicenza, Viale Dante n. 3.

- Attrice -

Contro: la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo Società Cooperativa (C.F. e P. Iva: 00275710242), con sede in Piazza Mercato, 15, Brendola (VI), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- Convenuta -

* * *

I - PREMESSA

Il presente giudizio viene introdotto dalla Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (di seguito anche la "**Banca**") per denunciare un comportamento di concorrenza sleale - o comunque illecito - a suo danno posto in essere dalla

Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo – Società Cooperativa (di seguito anche la “Cassa”), sotto forma di atto denigratorio.

Dato che – come si dimostrerà nel prosieguo della presente citazione – sussiste pericolo di continuazione o ripetizione di tale attività denigratoria, lo scopo di questa azione è non solo quello di ottenere il risarcimento degli ingenti danni subiti e *subendi*, ma anche quello di ottenere un provvedimento che inibisca la Cassa dal proseguire tale illecito comportamento.

Per una migliore intelligenza della vicenda che ci occupa, si ritiene opportuno preliminarmente illustrare brevemente l’attività della società attrice e della Cassa, società in diretta concorrenza con la Banca, ed il mercato in cui esse operano per poter poi comprendere la gravità del comportamento posto in essere dalla Cassa.

* * *

1. Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.

La Banca Popolare di Vicenza è stata fondata nel 1866 ed è la prima Banca Popolare sorta in Veneto (cfr. visura ordinaria che si deposita *sub doc.* 1).

La Banca ha per oggetto, tra l’altro, la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci, quanto nei confronti dei non soci, ispirandosi ai principi del credito popolare.

A tal fine, essa ha sempre sostenuto - in sintonia a quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto della Banca (che si produce *sub doc.* 2) e con lo spirito di mutualità e solidarietà tipico di una vera banca popolare - lo sviluppo del tessuto economico ed il progresso sociale del territorio ove è

presente.

Il crescente sviluppo commerciale è stato, pertanto, sempre affiancato da un costante impegno nella realizzazione di numerosissime iniziative nelle diverse forme di mecenatismo, libertà, sponsorizzazione sociale e sportiva, nell'intento di contribuire attivamente allo sviluppo culturale e sociale delle realtà locali di riferimento.

Dalla fondazione ad oggi, la Banca ha progressivamente costruito una articolata e diffusa rete di distribuzione grazie alla quale ha conquistato una più che rilevante posizione sul mercato. Tale rete di distribuzione è costituita, prevalentemente, da numerose filiali presenti su tutto il territorio nazionale con significative quote di mercato nel Nord Est Italia.

Nell'ottica di acquisire le risorse necessarie per cogliere eventuali opportunità di crescita e, per altro verso, di ampliare la propria base sociale, la Banca ha recentemente deliberato due relevantissime operazioni straordinarie di aumento di capitale che hanno avuto inizio lo scorso 12 maggio 2014 e che sono tutt'ora in corso d'esecuzione.

Senza entrare in questa sede nel dettaglio di tali operazioni, ci limitiamo ad evidenziare che con la prima si intende realizzare un aumento di capitale in opzione agli azionisti della Banca ed ai possessori di obbligazioni convertibili per un massimo di Euro 607.786.750; la seconda operazione consiste in aumento di capitale di 300 milioni di Euro finalizzato all'ampliamento della base sociale (cfr. comunicato stampa di Banca Popolare di Vicenza del 9 maggio 2014, che si deposita *sub doc. 3*).

La prima delle due operazioni, in particolare, è in corso di svolgimento avanzato in questo periodo e dovrebbe concludersi entro l'8

agosto 2014. La seconda operazione si concluderà in un triennio.

* * *

2. la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola di Credito Cooperativo –

Società Cooperativa per azioni

Anche la Cassa ha una storia piuttosto risalente.

Essa è stata fondata nel 1903 nel Comune di Brendola (VI) e da allora ha conosciuto un non indifferente sviluppo rappresentando oggi, con ventinove filiali presenti nell'area dell'ovest Vicentino, un importante punto di riferimento nel panorama bancario e nel settore del credito, soprattutto, per le piccole e medie imprese operanti nel territorio del Nord-Est Italia.

* * *

II – I FATTI

Purtroppo, come a volte accade a chi, a prezzo di grandi sforzi, abbia faticosamente – e lealmente - conquistato una ragguardevole posizione sul mercato, è successo anche alla Banca di divenire vittima di un attacco denigratorio da parte di una società concorrente, la Cassa.

Procediamo con ordine.

Nel n. 260 del 16 maggio 2014 della rivista quindicinale denominata “Finanza News” (di seguito anche la “Rivista”), a pagina due sotto la rubrica “Titoli sott’occhio”, viene riportata - tra l’altro in *post scriptum* – la seguente affermazione:

“*LARGAMENTE SCONSIGLIABILE LA PARTECIPAZIONE ALL’AUMENTO DI CAPITALE DELLA POPOLARE DI VICENZA*” (cfr. pg. 2 della Rivista che si deposita *sub doc. 4*).

“Finanza News” è una rivista quindicinale, “distribuita” dalla Cassa ai

propri clienti, ove sono pubblicate – oltre ad una serie di informazioni/considerazioni inerenti la situazione economica generale del Paese – talune considerazioni in materia di investimenti.

Tanto si evince dal *disclaimer* (cui ogni singola pagina rimanda) contenuto in calce alla rivista, ove si legge: “*il presente documento è una ricerca in materia di investimenti distribuita dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola. Le informazioni fornite e le opinioni in esso contenute si basano su fonti ritenute affidabili...*”.

L'utilizzo – non certo casuale - del termine “*ricerca*” – riportato nel *disclaimer* - per definire la Rivista deve essere opportunamente circostanziato.

Come noto, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento Consob n. 11971/1999 – di attuazione del d. lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti (di seguito il “**Regolamento**”) – per “*ricerche*” si intendono le: “*informazioni elaborate da un analista finanziario indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente creditizio, da soggetti la cui principale attività consiste nell'elaborazione di raccomandazioni ovvero da loro dipendenti o collaboratori, con cui direttamente o indirettamente, viene formulata una particolare raccomandazione di investimento in uno strumento finanziario*” (cfr. stralcio del Regolamento che si produce *sub doc.* 5).

La medesima disposizione precisa, inoltre, che per “*raccomandazioni*” si intendono le: “*ricerche o altre informazioni, destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a più di*

tali strumenti finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti”.

Ciò premesso, occorre a questo punto rilevare che la soprariportata affermazione, contenuta nella Rivista, è rivolta ai clienti della Cassa ed esprime, senza addurre alcuna motivazione, un giudizio – sprezzante o comunque altamente negativo - circa i titoli emessi dalla Banca nel contesto delle cennate operazioni straordinarie di aumento di capitale.

* * *

III – IN DIRITTO

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta di palese evidenza che il contegno della Cassa viola i principi dettati in materia di concorrenza sleale e, in particolare, il precetto contenuto nell’art. 2598, n. 2, c.c..

Come noto, la disciplina della concorrenza sleale - dettata dagli art. 2598 e seguenti del c.c. - regola i rapporti di coesistenza sul mercato fra imprenditori concorrenti.

Dottrina e Giurisprudenza dominanti sono concordi nel ritenere che, ai fini dell’applicazione di tale disciplina, sia necessaria la sussistenza di un duplice presupposto: i) la qualità di imprenditore sia del soggetto che pone in essere (direttamente o indirettamente) l’atto di concorrenza vietato, sia del soggetto che ne subisce le conseguenze; ii) l’esistenza di un rapporto di concorrenza economica fra i medesimi ¹.

¹ Per la dottrina, cfr. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2009, pg. 1383; per la Giurisprudenza cfr., *ex multis*, Cass. civ., sentenza n. 1259/1999: “*presupposto della configurabilità di un atto di concorrenza sleale è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori. E la conseguente idoneità della condotta di uno*

I comportamenti che costituiscono atti di concorrenza sleale sono definiti dall'art. 2598 c.c., il quale prevede due categorie di atti tipici di concorrenza sleale – a) gli “atti di confusione”; b) “gli atti di denigrazione e l'appropriazione di pregi altrui” - ed una categoria di atti atipici (“ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”).

Per quanto di interesse ai fini della vicenda che ci occupa, i c.d. “atti di denigrazione” consistono nel “diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito...” (cfr. il citato art. 2598 c.c.).

Per quanto attiene poi il requisito della “diffusione” delle notizie/apprezzamenti, la medesima Giurisprudenza ha, altresì, chiarito che “la concorrenza sleale, consistente nel diffondere notizie ed apprezzamenti sui prodotti altrui in modo idoneo a determinare il discredito, richiede un'effettiva divulgazione ad un numero indeterminato, o quanto meno ad una pluralità di soggetti, cioè ad un pubblico indifferenziato. Tuttavia, la indeterminatezza ed il carattere indifferenziato dei consumatori devono essere intesi in relazione al tipo di prodotto posto in commercio ed alla sua maggiore o minore sfera di utilizzazione in base alla maggiore o minore estensione dei bisogni che il prodotto stesso è destinato a soddisfare” (cfr. Cass. civ., sentenza n. 2020/1982).

dei concorrenti ad arrecare pregiudizio all'altro, pur in assenza di un danno attuale. Ad integrare astrattamente tale situazione è sufficiente il contemporaneo esercizio, da parte di più imprenditori, di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune”.

Ciò premesso, non sussiste alcun dubbio circa la ricorrenza, nella fattispecie in esame, di tutti i citati presupposti.

In tal senso depongono le seguenti considerazioni:

i) la Banca e la Cassa sono due imprese in concorrenza in quanto offrono, nel medesimo ambito territoriale, prodotti/servizi destinati “alla stessa categoria di consumatori” (cfr. Cass. civ., sentenza n. 4458/1997);

ii) per stessa ammissione della Cassa (cfr. il *disclaimer*) la Rivista viene da essa “distribuita”; ciò che di per sé implica “diffusione” delle informazioni/considerazioni ivi contenute ad un pubblico indifferenziato di soggetti (quantomeno, sicuramente, a tutti i clienti della Cassa che per ambito territoriale sono anche possibili clienti della Banca);

iii) il contenuto dell’espressione utilizzata dalla Cassa (“*largamente sconsigliabile...*”) e le modalità con le quali tale espressione è riportata – con connotazione al tempo stesso fortemente negativa e del tutto immotivata – denota senz’altro la volontà di determinare discredito sulla Banca e sui suoi titoli più che effettivamente rivolgere una raccomandazione di investimento.

A tal specifico riguardo, ci permettiamo, altresì, di evidenziare che esiste una specifica disciplina delle raccomandazioni, destinata tra l’altro alle banche che prestino servizi di investimento, contenuta negli articoli 65 e seguenti del sopracitato Regolamento.

Tali regole - laddove anche non fossero ritenute direttamente applicabili ai titoli della Banca - rappresentano certamente un parametro per valutare il grado di diligenza, correttezza e professionalità in relazione a giudizi in materia di investimenti.

Senza entrare, in questa sede, nel dettaglio di tali previsioni, basti

considerare che ai sensi dell'art. 69-bis del citato Regolamento: *“i soggetti pertinenti producono le raccomandazioni con diligenza assicurando in ogni caso, che: a) i fatti vengano tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali..”*; il successivo art. 69-ter stabilisce altresì che: *“il soggetto pertinente è tenuto ad assicurare almeno che nelle raccomandazioni: a) tutte le più importanti fonti di informazioni vengano indicate in maniera appropriata, ivi compreso l'emittente, assieme all'indicazione se la raccomandazione sia stata comunicata all'emittente e modificata a seguito di tale comunicazione prima della diffusione al pubblico....Ogni elemento di base o ogni metodologia utilizzati per valutare uno strumento finanziario o un emittente strumenti finanziati o per fissare un obiettivo di prezzo di uno strumento finanziario venga riassunto in maniera adeguata...”*.

L'affermazione contenuta nella Rivista e “diffusa” dalla Cassa non è rispettosa di tali previsioni.

Alla luce di quanto precede, il contegno della Cassa integra, senz'altro, un'ipotesi di concorrenza sleale per denigrazione di cui all'art. 2598, n. 2, c.c..

* * *

Ciò premesso, è appena il caso di sottolineare - per mero tuziorismo difensivo e senza alcuna inversione dell'onere della prova - il pregiudizio, il gravissimo pregiudizio, che l'illecito – ed anticoncorrenziale – contegno posto in essere dalla Cassa sta arrecando alla Banca.

Come sopra anticipato, sono attualmente in corso di svolgimento due importantissime operazioni di aumento di capitale di Banca Popolare di

Vicenza.

Come noto, mediante tali operazioni straordinarie, la società intende procurarsi nuovi mezzi finanziari a titolo di capitale di rischio. L'aumento dà perciò luogo all'emissione di nuove azioni a pagamento, che vengono sottoscritte dai soci attuali, ovvero da soggetti terzi che così diventano soci.

In altre parole, l'atto di sottoscrizione dei titoli di una società nel contesto di un'operazione di aumento di capitale si sostanzia in un attestato di fiducia del sottoscrittore nei confronti della solidità e dell'operato della medesima società (oltreché, naturalmente, delle prospettive di sviluppo della stessa).

Ciò posto, è di immediata evidenza l'impatto devastante che la – gratuita ed immotivata - affermazione denigratoria della Cassa ha prodotto ed è suscettibile di produrre in futuro in riferimento alle due cennate operazioni di aumento di capitale.

Ribadiamo, infatti, che la Banca e la Cassa offrono gli stessi servizi nel medesimo ambito territoriale, ove la Cassa rappresenta, senz'altro, un importante punto di riferimento per moltissime aziende e privati.

La Rivista ove è contenuta l'affermazione pregiudizievole viene distribuita, con cadenza quindicinale, dalla Cassa a tutti i suoi clienti e nulla impedisce ai medesimi di veicolare ulteriormente la stessa (è anzi più che ragionevole ipotizzare un reciproco scambio di informazioni tra imprese operanti nel medesimo territorio).

L'affermazione contenuta nella Rivista esprime un giudizio fortemente – ed immotivatamente – denigratorio circa i titoli della Banca. Essa costituisce, altresì – per stessa ammissione della Cassa riportata nel

disclaimer – una raccomandazione di investimento, ciò che le attribuisce una credibilità ed attendibilità rafforzata.

Il giudizio fortemente negativo in cui si sostanzia l'affermazione è *tranchant*, oltretché immotivato; esso tende, pertanto, a voler fugare ogni dubbio - nei confronti del soggetto che legge e percepisce il medesimo - circa il disvalore dei titoli e l'operato della Banca.

Ci conforta in tale ricostruzione anche autorevole Giurisprudenza di merito che, in un caso simile a quello in esame, ha correttamente rilevato che: *“viola il divieto di denigrazione pubblicitaria l'annuncio, pubblicato in rivista di settore, nel quale viene raffigurato il prodotto di un concorrente in maniera volutamente svilita e con un messaggio screditante”* (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza del 23 novembre 1993).

Se la Cassa dovesse reiterare in seguito tale contegno, ben si può immaginare quali potranno ancora essere gli ulteriori effetti di tale condotta denigratoria sul buon esito delle citate operazioni di aumento di capitale.

Ricordando che la Banca presenta un patrimonio netto (individuale e non di Gruppo), al 31 dicembre 2013, nell'ordine di Euro 3.675.226.591, è evidente che i sopra citati comportamenti denigratori o lesivi posti in essere dalla Cassa hanno prodotto - e sono suscettibili di produrre in futuro - danni rilevanti che potranno essere meglio quantificati nel corso del presente giudizio e che allo stato possono comunque essere stimati in misura non inferiore a **cinque milioni di Euro**. In ogni caso, sin da ora, si formula espressa richiesta di quantificazione anche in via equitativa.

* * *

In via subordinata e per la denegata ipotesi in cui non si ritenesse

applicabile la disciplina in materia di concorrenza sleale si evidenzia che la condotta posta in essere dalla convenuta dovrà trovare adeguata sanzione secondo la disciplina dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c..

Il contenuto della sopracitata affermazione ha, infatti, senz'altro carattere diffamatorio, in quanto lesivo della reputazione della Banca.

* * *

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., come sopra rappresentata e difesa,

DIFFIDA

la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo – Società Cooperativa, in persona del legale rapp.te *pro tempore* dal proseguire direttamente o indirettamente nella qui denunciata opera di denigrazione della Banca e dei suoi titoli, riservandosi in caso contrario di instare per un provvedimento inibitorio e

CITA

la medesima **Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo – Società Cooperativa** (C.F. e P. Iva: 00275710242), con sede in Piazza Mercato, 15, Brendola (VI), in persona del legale rapp.te *pro tempore*, a comparire all'udienza che si terrà presso il Tribunale civile di Vicenza, nota sede, giudice *designando*, il giorno **3 dicembre 2014**, ore di rito, con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima di detta udienza – ovvero della diversa udienza fissata a norma dell'art. 168-bis c.p.c. – nei modi e nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., con avvertenza che in difetto incorrerà nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., con avvertenza che in caso di mancata comparizione si procederà in sua legittima contumacia, perché ivi siano

accolte le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, per le causali in narrativa, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:

- *accertare e dichiarare che la condotta della Cassa, descritta in narrativa, viola il divieto di concorrenza sleale sancito dall’art. 2598 c.c., ovvero, in via subordinata, l’art. 2043 c.c. e conseguentemente;*
- *inibire alla Cassa convenuta la continuazione e la ripetizione della condotta stessa;*
- *accertare e dichiarare la responsabilità della Cassa convenuta in ordine ai danni subiti e subendi dalla Banca e, per l’effetto, condannare la convenuta stessa al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Banca da quantificarsi nella misura di cinque milioni di Euro, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà determinata secondo giustizia o subordinatamente secondo equità;*
- *adottarsi ogni altro provvedimento ritenuto opportuno ad eliminare gli effetti della concorrenza sleale ai sensi degli artt. 2599 e 2600 c.c.;*
- *con vittoria di spese e compensi di lite”.*

Con espressa riserva di meglio dedurre ed articolare anche in via istruttoria.

Con espressa riserva, inoltre, di chiedere un provvedimento inibitorio urgente ove l’illecita attività della convenuta non dovesse prontamente

cessare.

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) visura ordinaria di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.;
- 2) copia statuto di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.;
- 3) copia del comunicato stampa di Banca Popolare di Vicenza del 9 maggio 2014;
- 4) copia del n. 260 del 16 maggio 2014 della rivista quindicinale denominata "*Finanza News*";
- 5) stralcio del Regolamento Consob n. 11971/1999, di attuazione del D. Lgs. n. 58/1998.

Ai fini del contributo unificato, si precisa che la presente controversia ha valore indeterminabile e, pertanto, verrà corrisposto un contributo unificato pari ad Euro 450,00.


I sottoscritti procuratori comunicano di voler ricevere, avvisi, comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: francescocarbonetti@ordineavvocatiroma.org.

Con osservanza.

Roma – Vicenza, 11 giugno 2014.

(prof. avv. Francesco Carbonetti)

(avv. Fabrizio Carbonetti)


(avv. Massimo Tesei)


(avv. Fabio Sebastiano)

PROCURA

ALLE LITI

Io sottoscritto Cav. Lav. Dott. Giovanni Zonin, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (C.F. e P.Iva n.: 00204010243), con sede legale in Vicenza, via Btg. Framarin n. 18, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego il prof. avv. Francesco Carbonetti (C.F.: CRBFNC41B06M082W - PEC: francescocarbonetti@ordineavvocatiroma.org), l'avv. Fabrizio Carbonetti (C.F.: CRBFRZ69H23H501A - PEC: fabriziocarbonetti@ordineavvocatiroma.org), l'avv. Massimo Tesei (C.F. TSEMSM71H14H501M - PEC: massimo.tesei@pec.it), nonché l'avv. Fabio Sebastiano (C.F.: SBSFBA74D09L840K - PEC: fabio.sebastiano@ordineavvocativicenza.it) a rappresentare e difendere la medesima Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., anche disgiuntamente fra loro, nel presente giudizio, in ogni fase e grado, attribuendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa, ma non in via limitativa, quella di transigere e/o conciliare la controversia, chiamare in causa terzi, rinunciare agli atti e/o all'azione, accettare rinunce, quietanzare, accettare pagamenti, proporre e sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali, promuovere atti conservativi e cautelativi, variare ed eleggere domicilio, nominare altri avvocati e farsi sostituire. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Fabio Sebastiano in Vicenza, Viale Dante n. 3. Autorizzo, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali per le sole finalità strettamente collegate all'espletamento dell'incarico professionale conferito con il presente atto.

Cav. Lav. Dott. Giovanni Zonin



È autentica

(prof. avv. Francesco Carbonetti)

(avv. Fabrizio Carbonetti)

(avv. Massimo Tesei)

(avv. Fabio Sebastiano)

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avvocati Francesco Carbonetti, Fabrizio Carbonetti, Massimo Tesesi e Fabio Sebastiano io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP di Vicenza ho notificato il suesteso atto di citazione a:

1) **Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo – Società Cooperativa** (C.F. e P. IVA 00275710242), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede legale in Piazza Mercato, 15, CAP 36040, Brendola (VI) ed ivi consegnandone copia conforme all'originale a;



AMMESSO SERVIZIO POSTALE
CON RACC. A.R.
AI SENSI DI LEGGE

24 GIU 2014

VICENZA

Ufficio Giudiziario

2502

1153

20

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

M. 12509
del Cronol. Civile
Penale

SCARATI ANTONIO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI VICENZA

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

AVVERTENZE

La presente raccomandata deve essere descritta su fogli n. 1/A e consegnata possibilmente al destinatario. Se questi è impossibilitato a ricevere la raccomandata, questa può essere consegnata a persona autorizzata a riceverla in casa o al secondo indirizzo conosciuto dal mittente, purché non si tratti di un minore di anni; in tal caso, la raccomandata dovrà essere consegnata al prefetto di zona o al sindaco del comune di residenza del destinatario. La raccomandata restituita al mittente dovrà essere restituita al mittente entro il termine stabilito per legge. Le formalità eseguite dovranno risultare dalla R.R. con data e sottoscrizione.

AG

76656665281-6

(art. 7 e 8 Legge 20-11-1982 n. 890).

RACC. A.R. n. _____

SRET.I.E. CASSARJANE ED ARZIGIANA DI BRENDOLA

**CREDITO COOP - SOC. COOP. IN RES. DA GES. PAR. PROT. R.P.
CON SEDE LEGALE IN
PIAZZA VENEZIANO 15, 00**

C. P. 36040

BRENDOLA (VI)

LA LANTERNA TIPOGRAFIA (VI) - TEL. 0444 320 261

